

Condizioni di Assicurazione

Investimento Italia – Codice Tariffa: 0902

INDICE

GLOSSARIO.....	2
SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI	
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO	8
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO.....	8
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA	9
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	9
Art. 1.5 BENEFICIARI	10
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	10
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONE	10
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPSTA.....	10
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI	11
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAABILITÀ'	11
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	11
Art. 1.12 VALUTA	11
Art. 1.13 TASSE ED IMPOSTE.....	12
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	12
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO	12
SEZIONE 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	
Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO.....	13
Art. 2.2 LIMITI ETA'.....	13
Art. 2.3 PREMI	13
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI	15
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE	16
Art. 2.6 COSTI	18
Art. 2.7 SWITCH	19
Art. 2.8 RISCATTO	19
Art. 2.9 COMUNICAZIONE PERIODICA	20
Art. 2.10 PRESTITI	18
Art. 2.11 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI	18

Allegato: Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali

- A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative
- B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Condizioni di Assicurazione

	Glossario dei termini tecnici utilizzato
Assicurato:	La persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto e che può coincidere con l'Investitore-Contraente.
Benchmark:	Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi Interni/OICR/linee/Combinazioni Libere.
Beneficiario:	La persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Investitore-Contraente, designata da quest'ultimo a ricevere la prestazione prevista dal Contratto al verificarsi dell'evento assicurato.
Capitale Investito:	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di Assicurazione in Fondi Interni ovvero in OICR secondo Combinazioni Libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del pagamento del Premio.
Capitale Nominale:	Premio Versato per la sottoscrizione di Fondi Interni ovvero OICR secondo Combinazioni Libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Certificato di polizza:	Il documento attestante la conclusione del Contratto.
Categoria:	La categoria del Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe:	Articolazione di un Fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Combinazione libera:	Allocazione del Capitale Investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee):	Allocazione del Capitale Investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di Assicurazione.
Commissioni di gestione:	Compensi pagati all'Impresa di Assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati settimanalmente sul patrimonio netto del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance):	Commissioni riconosciute al gestore del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della Quota del/la fondo interno/OICR/linea/Combinazione Libera in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi Interni/OICR/linee/Combinazioni Libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera e quello del benchmark.
Condizioni di Assicurazione:	Le condizioni contrattuali relative al Contratto che vengono consegnate all'Investitore-Contraente unitamente al set informativo.
Contratto:	Il presente prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked emesso

Condizioni di Assicurazione

	dall'Impresa di Assicurazione.
Controvalore delle Quote:	L'importo pari al prodotto tra il numero delle Quote assegnate al Contratto ed esistenti nel giorno di valorizzazione ed il Valore Unitario della Quota rilevato nella medesima data.
Conversione (c.d. Switch):	Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di Quote/azioni dei Fondi Interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del Controvalore ricevuto in Quote/azioni di altri Fondi Interni/OICR/linee.
Costi di caricamento:	Parte del Premio Versato dall'Investitore-Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione.
Costi delle coperture assicurative:	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Data di Decorrenza:	Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con le ore 24.00 del primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Premio sia stato corrisposto. Qualora la data di Decorrenza del Contratto sia un Giovedì, il Contratto decorre dalle ore 24.00 del Giovedì della settimana successiva.
Destinazione dei proventi:	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration:	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Eventi di Turbativa del Fondo Interno:	<p>Si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel fondo interno, che impediscano sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:</p> <p><i>a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno</i> Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;</p> <p><i>b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno</i> Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine</p>

Condizioni di Assicurazione

	<p>contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;</p> <p><i>c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno</i></p> <p>Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo Giorno Lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata ad eseguire i pagamenti.</p>
Gestione a benchmark di tipo attivo:	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
Gestione a benchmark di tipo passivo:	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Gestore:	Soggetto incaricato della gestione dei Fondi.
Grado di rischio:	Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale Investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".
Grado di scostamento dal benchmark:	Indicatore sintetico che sintetizza in modo esplicito il contributo specifico dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto alla componente di rischio derivante dal parametro di riferimento prescelto. Nel caso di gestione a benchmark di tipo attivo, lo scostamento del benchmark è valutato secondo una scala qualitativa che prevede le tre seguenti classi gestionali: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
Impresa di Assicurazione:	AXA Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Intermediario Distributore:	Il soggetto che distribuisce il presente Contratto.
Investitore-Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto, paga il Premio, nomina ed eventualmente modifica i Beneficiari. L'Investitore-Contraente ha il diritto di recedere o riscattare il Contratto prima della

Condizioni di Assicurazione

	scadenza. L'Investitore-Contraente può coincidere con l'Assicurato.
IVASS:	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È l'autorità italiana incaricata di vigilare sulle attività delle imprese di assicurazione.
Legge sui PIR:	disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157 e successive integrazioni e modificazioni.
Modulo di proposta:	Modulo sottoscritto dall'Investitore-Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di Assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Orizzonte temporale di investimento consigliato:	Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Paesi Emergenti:	Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica relativamente instabile.
P.I.R.:	Piani individuali di risparmio a lungo termine, così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 articolo 1 commi 100 – 114, dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157 e successive integrazioni e modificazioni
Premio Unico Ricorrente:	Il Premio Unico Ricorrente che il Contraente si impegna a versare alle ricorrenze pattuite su base annua in una o più soluzioni (mensile, trimestrale, semestrale) all'Impresa dalla Data di Decorrenza del Contratto e per tutto il Periodo di Pagamento Premi.
Premi versati:	L'insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una certa data dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi.
Prescrizione:	Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked:	Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del Premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Prodotto d'investimento finanziario:	Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile Combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'Investitore-Contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei Premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.
Qualifica:	La qualifica del Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.
Quota:	Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota

Condizioni di Assicurazione

	parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio:	Indicatore sintetico, assegnato da società indipendenti specializzate, che esprime il grado di solvibilità di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria e rappresenta una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.
Recesso:	Diritto dell'Investitore-Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento:	Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale Investito alla data di riferimento e il valore del Capitale Nominale al momento dell'investimento per il valore del Capitale Nominale al momento dell'investimento.
Revoca della proposta:	Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto:	Facoltà dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale Maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico:	Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'Investitore-Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di Assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal Contratto.
Rischio di Controparte:	È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.
Set Informativo:	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Dip Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale); KID (Key Information Document); Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di proposta.
Scenari probabilistici dell'investimento finanziario:	Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.
Spese di emissione:	Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di Assicurazione sostiene per l'emissione del Contratto.
Switch:	v. Conversione.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera:	La tipologia di gestione del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un

Condizioni di Assicurazione

	<p>obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i Fondi Interni/OICR/linee/Combinazioni Libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.</p>
Total Expense Ratio (TER):	<p>Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la Fondo Interno/OICR/linea/Combinazione Libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.</p>
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV):	<p>Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.</p>
Valore di Riscatto:	<p>L'importo che sarà corrisposto all'Investitore-Contraente in caso di Riscatto.</p>
Valore Unitario della Quota (c.d. uNAV):	<p>Il valore unitario della Quota/azione di un Fondo Interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno/OICR (NAV) per il numero delle Quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.</p>
Versamenti Aggiuntivi:	<p>Le somme, pagate dall'Investitore-Contraente, dopo la conclusione del Contratto che vanno a incrementare il numero delle Quote attribuite all'Investitore-Contraente.</p>
Volatilità:	<p>Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, etc.) in un dato periodo di tempo.</p>

SEZIONE I

CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01 gennaio 2020

1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni disciplinano la Polizza a vita intera e a Premio Unico Ricorrente, denominata **Investimento Italia** (di seguito il “Contratto”), le cui prestazioni sono direttamente collegate ai Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked. È altresì offerta la possibilità all’Investitore-Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Aggiuntivi.

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi, corrisponde le prestazioni previste al successivo articolo “PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE”.

1.2 DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell’Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Antiriciclaggio

Il contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate.

L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.

Ogni Investitore-Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.

La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.

In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalle dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dai Regolamenti dei Fondi Assicurativi Interni e dalle eventuali Appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge.

1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che l'Investitore-Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito.

Qualora la data di sottoscrizione della Proposta Contrattuale sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva.

La Compagnia invierà all'Investitore-Contraente una lettera di accettazione e conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni:

- **l'importo del Premio Versato e di quello Investito;**
- **la data di Decorrenza del Contratto;**
- **il numero di polizza;**
- **la data di ricevimento della Proposta di Assicurazione;**

relativamente ai Fondi Interni:

- **il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote;**
- **il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario.**

Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente, e dell'Assicurato, se diverso dall'Investitore-Contraente, devono essere esatte e veritiere.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

a) in caso di dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto dichiarando all'Investitore-Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- di trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno;
- di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento del decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;

b) ove non sussista dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Investitore-Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- se il decesso si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, se diverso dall'Investitore-Contraente, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute all'Impresa di Assicurazione.

Inoltre nel caso in cui dovesse risultare che l'Investitore- Contraente non sia residente fiscalmente in Italia e/o sia titolare di un altro prodotto P.I.R., l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge sui PIR

1.5 BENEFICIARI

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nella Proposta di Assicurazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione con comunicazione scritta alla Compagnia, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso, le operazioni di Riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il Capitale Assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di Riscatto Totale richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONE

La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia.

La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento, e a titoli di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario un fac-simile del Modulo di Richiesta di Liquidazione relativo a ciascuna tipologia di richiesta di prestazione prevista dal Contratto.

La Compagnia eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dalla Compagnia gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Alla data di redazione del presente documento, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell'articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.

Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell'art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo "depositi dormienti".

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Ogni pagamento da Parte della Compagnia viene effettuato in Italia, presso la sede della Compagnia o dell'Intermediario.

1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA

L'Investitore-Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto, precisando gli estremi identificativi del Contratto, alla Compagnia (rif. Ufficio "Contabilità Tecnica - Front Office Agenzie", Corso Marconi 10 - 10125 Torino -TO-) anche tramite l'Intermediario.

Condizioni di Assicurazione

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso, il Premio Versato, maggiorato o diminuito, della differenza fra il Valore Unitario delle Quote alla Data di Disinvestimento ed il Valore Unitario delle stesse alla data di Decorrenza del Contratto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto.

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì successivo.

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. La revoca sarà efficace dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

In caso di inserimento nel tempo di nuovi Fondi Assicurativi Interni applicabili al Contratto, l'Investitore-Contraente potrà ripartire il Capitale Assicurato anche in Quote di tali nuovi Fondi Assicurativi Interni proposti, secondo le condizioni integrative che regoleranno tale operazione.

1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Articolo 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario.

1.12 VALUTA

Gli impegni contrattuali, i versamenti ed il controvalore del numero di Quote relative ai Fondi Interni, sono regolati in Euro.

1.13 TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. Gli Investitori-Contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto. Sono a carico dell'Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell'investimento e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Tasse e imposte

Le imposte e tasse presenti e future applicabili per legge al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Detrazione fiscale dei Premi

Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio afferente a ciascun rischio.

Se l'Assicurato è diverso dall'Investitore-Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico dell'Investitore-Contraente.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa

1. In caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità"), i capitali percepiti - a decorrere dal 1 gennaio 2015 - in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. In caso di Riscatto totale o di Riscatto parziale

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. Qualora l'investimento sia detenuto per almeno 5 anni dalla data di pagamento del Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, i redditi di capitale derivanti dall'investimento in Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge sui PIR, non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva.

Nel caso in cui dovesse risultare che l'Investitore-Contraente sia titolare di un altro prodotto P.I.R. e/o non sia residente fiscalmente in Italia, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla legge sui PIR.

In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale.

Qualora la richiesta di Riscatto avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla legge sui PIR non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione come precedentemente disciplinato.

3. In caso di Recesso

Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.

1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Investitore-Contraente, Assicurato o Beneficiario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.

1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO

Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

Inoltre la Compagnia, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'andamento demografico, dell'inflazione e di altre variabili di mercato, nonché di mutati criteri gestionali e di qualsiasi ulteriore variabile che possa influire sulla profittabilità e solvibilità del Contratto.

Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo la Compagnia ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, la stessa ne darà comunicazione all'Investitore-Contraente indicando le modifiche che la stessa intende apportare al Contratto. Qualora l'Investitore-Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di

ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto ed all'Investitore-Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto. Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente. In mancanza di comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

PIR – Contratto Unit Linked

SEZIONE II

CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1. DURATA DEL CONTRATTO

La Durata del Contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. La Durata del Contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua Conclusione.

Il Contratto, pertanto, si risolve al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di Riscatto Totale richiesto dall'Investitore-Contraente.

2.2 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Perché il Contratto sia valido ed efficace al momento della Conclusione del medesimo, l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 85 anni.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto

2.3 PREMI

Premio Unico Ricorrente e modalità di investimento

Alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'Investitore-Contraente dovrà corrispondere alla Compagnia un Premio Unico Ricorrente. Tale Premio Unico Ricorrente potrà avere cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale il cui ammontare minimo annuo dipende dal frazionamento scelto:

- 83,33 Euro per i versamenti mensili;
- 250,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- 500,00 Euro per i versamenti semestrali;
- 1.000,00 Euro per i versamenti annuali.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza annualmente non potrà comunque essere superiore a 30.000,00 Euro. L'importo dei premi complessivamente versati in polizza non potrà comunque essere superiore a 150.000,00 Euro.

All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'importo corrisposto dall'Investitore-Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di Premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di Premio in caso di differente scelta di frazionamento.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di modificare sia la frequenza che l'importo dei Premi Unici Ricorrenti, fermo restando i limiti minimi previsti. L'Investitore-Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento. Tale richiesta dovrà pervenire alla Compagnia con un preavviso minimo di 90 giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.

La Data di Investimento del Premio Unico Ricorrente nei Fondi Assicurativi Interni selezionati coincide con la data di Decorrenza del Contratto. Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che l'Investitore-Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito.

Il Premio Unico Ricorrente potrà essere ripartito indifferentemente nei Fondi Interni, con un minimo di 10% per fondo prescelto.

Versamenti Aggiuntivi e modalità di investimento

L'Investitore-Contraente potrà effettuare Versamenti Aggiuntivi in qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto. I Versamenti Aggiuntivi non potranno essere di importo inferiore a 250,00 Euro e devono essere corrisposti all'atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l'Intermediario.

L'allocazione dei Versamenti Aggiuntivi coinciderà con la ripartizione scelta alla sottoscrizione della Polizza o con la ripartizione risultante dopo lo Switch qualora effettuato.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in caso di cessazione del collocamento del prodotto.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza annualmente non potrà comunque essere superiore a 30.000,00 Euro. L'importo dei premi complessivamente versati in polizza non potrà comunque essere superiore a 150.000,00 Euro.

La Data di Investimento di ciascun Versamento Aggiuntivo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del relativo modulo di Versamento Aggiuntivo a condizione che il pagamento sia regolarmente pervenuto alla Compagnia. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Aggiuntivo decorrerà il Giovedì della settimana successiva.

A seguito della corresponsione del Versamento Aggiuntivo e dell'avvenuto investimento, la Compagnia invierà all'Investitore-Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 1.4.

Si precisa che la data di investimento dei premi unici ricorrenti successivo al primo pagati tramite SEPA Direct Debit (SDD) coincide al primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia, dell'informazione dell'effettivo incasso dei versamenti.

Modalità di ripartizione dei premi

L'Investitore-Contraente può scegliere di allocare il Premio (Ricorrente o Aggiuntivo), al netto dei Costi previsti dal Contratto secondo il profilo di rischio desiderato nei seguenti Fondi Assicurativi Interni:

- Fondo Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario;
- Fondo Investimento Italia AXA PIR Azionario.

I Premi potranno essere ripartiti indifferentemente nei Fondi Assicurativi Interni in base alle percentuali di allocazione stabilite dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione fino ad un massimo di due, con almeno il 10% per singolo fondo prescelto.

La commissione di gestione applicata dalla Società sui Fondi Assicurativi Interni è comprensiva del Costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Si precisa che il Premio Versato dall'Investitore-Contraente non coincide con il Premio Investito. Una parte di Premio Versato, infatti, viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto

e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale.

Modalità di pagamento

I premi (Ricorrente e Versamenti Aggiuntivi) dovranno essere versati dall'Investitore-Contraente alla Compagnia in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, alle eventuali ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile), e comunque non oltre la morte dell'Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
- SDD (SEPA Direct Debit) per i premi ricorrenti successivi al primo (obbligatorio in caso di frazionamento mensile). In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, l'Investitore-Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI

L'impresa di Assicurazione investe il patrimonio dei Fondi Interni in strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dalla legge sui PIR, la quale prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale.

I Premi Versati dall'Investitore-Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei Costi di seguito indicati, nei Fondi Assicurativi Interni che la Compagnia mette a disposizione per il presente Contratto, in base alle percentuali di investimento stabilite dall'Investitore-Contraente stesso, salvo un minimo del 10% per ciascun fondo selezionato.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano 2 Fondi Assicurativi Interni, come meglio descritto al successivo articolo "FONDI ASSICURATIVI INTERNI DISPONIBILI".

Relativamente alle somme investite nei Fondi Assicurativi Interni, il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dalla Compagnia. Pertanto la prestazione in caso di Riscatto Totale potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.

Si rinvia ai Regolamenti dei Fondi Interni per le informazioni di dettaglio circa la politica d'investimento e di gestione dei Fondi.

Fondi Assicurativi Interni disponibili

L'Investitore-Contraente ha la possibilità di allocare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, nei 2 Fondi Assicurativi Interni che la Compagnia mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto, di seguito elencati:

- Fondo Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario;
- Fondo Investimento Italia AXA PIR Azionario.

La disciplina di tali Fondi Interni è contenuta nell'apposito Regolamento, disponibile sul sito della compagnia, www.axa.it. L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni, ai quali l'Investitore-Contraente potrà aderire con le modalità previste agli articoli 2.3 e 2.7 delle presenti Condizioni di

Assicurazione. Ogni nuovo Fondo Interno sarà disciplinato da un proprio Regolamento e l'Investitore-Contraente sarà opportunamente informato dall'Impresa di Assicurazione.

Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo viene determinato settimanalmente e precisamente ogni Giovedì, dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di Quote in circolazione il medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Il Valore Unitario delle Quote viene pubblicato sul sito www.axa.it, al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo articolo 2.6 "Commissioni di gestione".

Il rendiconto annuale della gestione di ogni Fondo Assicurativo Interno sarà sottoposto al giudizio dalla Società di Revisione Contabile.

Annullamento del numero di Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dell'Investitore-Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee ed in ogni caso sottoposti ai vincoli della Legge sui PIR. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Le prestazioni a carico della Compagnia consistono, alternativamente:

- in una prestazione in caso di vita dell'Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale del Contratto, come specificato al successivo paragrafo "PRESTAZIONI CASO VITA".
- in una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, come specificato al successivo paragrafo "PRESTAZIONE CASO MORTE".

Prestazioni Caso Vita - Prestazione in caso di Riscatto

Tale prestazione, a carico della Compagnia, si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale e o Parziale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato all' articolo "RISCATTO TOTALE E PARZIALE".

Condizioni di Assicurazione

L'ammontare della prestazione è pari al controvalore, alla data di Disinvestimento, del numero totale delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite al così come indicato all' articolo "RISCATTO TOTALE E PARZIALE".

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo. La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

Il Riscatto potrà essere esercitato trascorso il periodo di Recesso.

Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il Riscatto Parziale è esercitabile con le stesse modalità del Riscatto Totale, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 2.8 delle Condizioni di Assicurazione.

L'impresa di Assicurazione investe il patrimonio dei Fondi Interni in strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dalla legge sui PIR, la quale prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale. Per ulteriori informazioni si rinvia all' articolo "TASSE E IMPOSTE".

Prestazioni Caso Morte - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponde ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, determinato come segue. Il Capitale Caso Morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni è pari al Controvalore del numero complessivo delle Quote, vale a dire al prodotto del Valore Unitario delle stesse alla Data di Disinvestimento per il numero delle Quote possedute alla medesima data, aumentato di un importo percentuale applicato allo stesso controvalore a seconda dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, come riportato nella tabella che segue:

Età dell'Assicurato	Percentuale aumento
Da 18 a 65 anni	0,50%
Oltre 65 anni	0,10%

Si precisa che con riferimento al Capitale Caso Morte riferito al Fondo Assicurativo Interno la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Pertanto il controvalore della prestazione della Compagnia potrebbe essere inferiore all'importo dei Premi Versati.

<La maggiorazione del Controvalore delle Quote del Fondo Assicurativo Interno in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso non saranno applicate qualora il decesso dell'Assicurato avvenga:

- entro i primi 7 anni dalla data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;
- per dolo dell'Investitore-Contraente e/o del Beneficiario;
- per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- per partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- per suicidio, entro i primi 2 anni dalla data di Decorrenza del Contratto.

Al pagamento del Capitale, il Contratto sarà definitivamente risolto.

2.6 COSTI

Costi gravanti direttamente sull'Investitore-Contraente

- **Costi di Caricamento**

I Premi Versati, in forma di Premio Unico Ricorrente o di Versamenti Aggiuntivi, sono investiti nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del Premio stesso, pari al 4%.

- **Commissioni di Gestione**

La Commissione di Gestione annuale che remunera la Compagnia per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo (nella misura di 1/52) incide sul Valore Unitario della Quota, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione di Gestione Annuale
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	1,40%
Investimento Italia AXA PIR Azionario	2,00%

I Fondi Interni possono investire parte del loro patrimonio in quote di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni collegati al Contratto. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia al Regolamento dei Fondi Interni.

- **Costo per la prestazione assicurativa**

Non è previsto un costo per la prestazione assicurativa.

- **Costi di Switch**

Nel caso, di trasferimento del controvalore delle Quote possedute da un Fondo Assicurativo Interno ad un altro Fondo Assicurativo Interno (Switch), l'Investitore-Contraente potrà effettuare gratuitamente 5 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

- **Costi di Riscatto**

Non sono previsti costi di Riscatto.

- **Altri Costi**

Sono a carico dei Fondi Interni anche gli eventuali costi seguenti:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

- **Misure e modalità di eventuali sconti**

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia l'Investitore-Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti,

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.

2.7 SWITCH

Dal giorno successivo alla data di Decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente potrà variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra i Fondi Assicurativi Interni, sempre secondo i limiti prefissati dalle modalità di investimento dei premi. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi. L'Investitore-Contraente potrà effettuare gratuitamente 5 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

La richiesta dell'Investitore-Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di cui un fac-simile è disponibile presso la sede dell'Intermediario.

L'operazione di Switch sarà eseguita il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia del relativo modulo. Qualora l'informazione arrivi alla Compagnia di Giovedì, l'operazione di Switch verrà effettuata il Giovedì della settimana successiva.

In ogni caso, al termine dell'operazione di Switch, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà rimanere un importo inferiore al 10% del premio investito.

A seguito dell'avvenuta operazione, la Compagnia invierà all'Investitore-Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle Quote possedute ed il loro Valore Unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Si precisa che l'operazione di Switch opera sui premi pregressi e non sui premi di annualità future.

È facoltà dell'Investitore-Contraente richiedere massimo una volta all'anno, e precisamente ad ogni ricorrenza annuale della polizza con il preavviso di tre mesi, di variare il profilo di investimento per i premi di annualità successive.

2.8 RISCATTO TOTALE E PARZIALE

Riscatto Totale

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, l'Investitore-Contraente può richiedere, interamente, il pagamento del valore di Riscatto. Il Valore di Riscatto si ottiene dal il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ossia il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di Riscatto Totale corredata della relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue. Per esercitare il Riscatto Totale, l'Investitore-Contraente dovrà effettuare la richiesta scritta corredata dalla relativa documentazione. La Compagnia corrisponderà all'Investitore-Contraente il valore di Riscatto Totale al netto delle imposte previste per Legge. In ogni caso, l'Investitore-Contraente potrà richiedere informazioni relative al valore di Riscatto Totale all'Intermediario, il quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Qualora la richiesta di Riscatto totale, avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del relativo Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla legge sui PIR non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione prevista dall' TASSE ED IMPOSTE.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di Riscatto Totale, l'Investitore-Contraente potrà rivolgersi, in ogni caso, anche alla Compagnia, inviando una comunicazione contenente gli estremi della Polizza (rif. Ufficio "Insurance Claims", Corso Como, 17 - 20154 Milano -MI-).

La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/area-sinistri>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite. Il Riscatto Totale e Parziale potrà essere esercitato in qualsiasi momento.

È necessario tener presente, inoltre, che il Riscatto Totale del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti, sia per l'applicazione dei Costi previsti.

Riscatto Parziale

L'investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, nella misura minima di 1.000,00 euro, da esercitarsi con le stesse modalità e gli stessi costi previsti per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo a condizione che il Controvalore residuo delle Quote di ciascun Fondo Interno prescelto non sia inferiore a 100,00 Euro.

Qualora la richiesta di Riscatto parziale avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del Premio Unico Ricorrente o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e successive integrazioni e modificazioni non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione prevista dall'articolo TASSE ED IMPOSTE.

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente abbia scelto più Fondi Interni, nella richiesta di Riscatto parziale dovrà essere fornita indicazione dei Fondi che l'Investitore-Contraente intende riscattare e del relativo ammontare. In caso di mancata indicazione, il Riscatto parziale verrà effettuato nel medesimo ammontare per ciascuno dei Fondi Interni prescelti.

2.9 COMUNICAZIONE PERIODICA

La Compagnia invierà all'Investitore-Contraente un Estratto Conto Annuale della posizione assicurativa nei termini previsti dalla Normativa vigente.

Inoltre all'Investitore-Contraente verrà tempestivamente inviata dalla Compagnia l'informativa su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che possono avere rilevanza per il Contratto.

Infine la Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora nel corso di Contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi Investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

2.10 PRESTITI

Il Contratto non permette l'erogazione di prestiti in dipendenza dello stesso.

2.11 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

Fermo restando che i Premi Investiti sono convertiti in numero di Quote dei Fondi Assicurativi Interni, qualora sottoscritti, resta inteso che la titolarità degli stessi rimane di proprietà della Compagnia.